

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“SCUOLA VELA SANTA MARINELLA A.S.D.”

Art. 1) Denominazione e sede

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva dilettantistica denominata “Scuola Vela Santa Marinella A. S. D.” con sede in Porticciolo Odescalchi, viale Roma 1, Santa Marinella (RM).

Art. 2) Scopi

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale;
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina della vela, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, ormeggi, alaggi, vari e attività correlate, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3. L'Associazione per il conseguimento dei propri scopi, assume anche i seguenti compiti:
 - a. Promuovere iniziative sportive, ricreative e culturali con le autonomie locali, Istituzioni pubbliche statali e decentrate, istituzioni scolastiche educative, Università, Centri di

formazione ed Enti privati, con cui stipulare convenzioni per rendere più agevoli e competitivi i servizi offerti.

- b. Promuovere attività sportive a vantaggio dei diversamente abili.
- c. Collaborare con Enti pubblici e privati per la realizzazione dei giochi sportivi della gioventù e studenteschi.
- d. Promuovere la preparazione di istruttori e tecnici, a mezzo corsi di preparazione, autorizzati e patrocinati da Pubbliche amministrazioni, Enti federali o Enti di Promozione Sportiva, nonché promuovere lo svolgimento di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse.
- e. Organizzare iniziative a carattere culturale, sportivo, turistico e ricreativo atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
- f. Organizzare gare, tornei e campionati a carattere amatoriale e agonistico.
- g. Diffondere su tutto il territorio nazionale, con eventuale apertura di nuove sedi e sezioni, i servizi associativi.
- h. Promuovere la diffusione dei servizi associativi a mezzo pubblicazioni, riviste, libri, giornali, depliant, cartelloni, striscioni e pubblicità di vario genere.
- i. Esercitare qualsiasi altra attività anche a carattere commerciale che sia accessoria e complementare agli scopi istituzionali, affinché sia reso più agevole il raggiungimento degli obiettivi primari associativi.
- j. Effettuare ogni operazione avente carattere finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in modo particolare potrà aprire conti correnti postali e/o bancari, assumere prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento agevolato.
- k. L'associazione potrà avere in proprietà, in gestione o dare in locazione beni immobili o mobili ritenuti necessari al raggiungimento dei fini sociali. Potrà inoltre gestire in proprio o cedere a terzi la gestione di bar e punti di ristoro collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, ricreative e culturali, al solo vantaggio dei propri associati.
- l. L'associazione, inoltre, potrà:

- i. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive. Organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motorie di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
 - ii. Gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivo dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;
 - iii. In modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci
4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni dell'Ente di Promozione Sportiva "MSP ITALIA". Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate nonché allo svolgimento dell'attività velica.
6. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Art. 3) Durata

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4) Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano

dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della F.I.V. e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualifica di socio verrà efficacemente conseguita solo in seguito alla formale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. L'eventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal socio non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà sottoscrive che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. L'Associazione dovrà tesserare alla F.I.V. tutti i propri soci che praticino l'attività velica o ricoprono cariche elettive in seno all'Associazione, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.

Art. 5) Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché all'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo

Art. 6) Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a. Dimissioni volontarie;
 - b. Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
 - c. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d. Scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c. del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.
4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a. e b. del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Art. 7) Organi sociali

Gli organi sociali sono:

L'Assemblea generale dei soci;

Il Presidente;

Il Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei Revisori.

Art. 8) Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, ovvero qualunque altra forma di comunicazione che permetta il controllo della comunicazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a. 1/5 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
 - b. Almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
7. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
8. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti

gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 9) Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio Direttivo è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, fino ad un massimo di due associati

Art. 10) Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8 comma 4.

Art. 11) Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - b. elezione degli organi sociali elettivi decaduti;
 - c. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 12) Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 13) Consiglio Direttivo

1. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo che è composto da tre a sette membri. E' prerogativa dell'assemblea l'elezione del:
 - a. Presidente
 - b. Vice Presidente
 - c. Segretario con funzioni anche di tesoriere
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14) Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Art. 15) Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 16) Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
- b. Determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- c. Redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea.
- d. Indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art.8, comma 4.
- e. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
- f. Adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea.
- g. Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- h. nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora le entrate annue dell'Associazione dovessero superare il milione di euro.

Art. 17) Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli organi sociali.

Art. 18) Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato

Art. 19) Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20) Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è eletto dall'Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente.

Dura in carica quattro anni e i membri sono rieleggibili.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 21) Il rendiconto economico-finanziario (bilancio)

1. Il rendiconto dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art. 22) Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23) Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
 - a. Da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.
 - b. Da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti.
 - c. Da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
2. Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
 - a. Dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali.

- b. Dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa.
- c. Da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
- d. Dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

Art. 24) Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della F.I.V.

Art. 25) Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26) Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'Ente di Promozione Sportiva "MSP Italia" e in subordine le norme del Codice Civile.